



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Via M. Jacobucci n. 4, 67100 L'Aquila

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA ARMATA E NON NELLE SEDI DI L'AQUILA E PESCARA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO.

CIG : 95930188E1

LOTTO UNICO

Il presente capitolato costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura

Premessa

Normativa di Riferimento

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e s.m.i

R.D. 6 maggio 1940, n. 635 di «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e s.m.i.

D.M. 1 ottobre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;

D.M. del 4 giugno 2014 n. 115 «Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente».

D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

D.M. 8 agosto 2007 in tema di «organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi»;

D.L. 27 luglio 2005 n. 144 recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2005, n. 155;

D.M. 15 settembre 2009, n. 154 in tema di «Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;

L. 15 luglio 2009, n. 94 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; •

D.M. 6 ottobre 2009 recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

L. 16 gennaio 2003 n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;

D.M. 28 dicembre 2012 n. 269 in tema di «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria».

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio integrato di Vigilanza armata e non armata, interna ed esterna e la gestione dei sistemi di videosorveglianza presso le sedi del Consiglio Regionale D'Abruzzo.

Il servizio di Vigilanza Armata è da espletarsi tramite Guardie Particolari Giurate (di seguito: G.P.G.) ai sensi dell'art. 134, R.D. 773/1931 e s.m.i., con le seguenti finalità:

- Vigilanza armata degli uffici e degli impianti delle sedi regionali;
- Vigilanza antintrusione;
- Ronda

Il servizio di Vigilanza non armata dovrà occuparsi di:

- Portierato e controllo accessi;
- Servizi di gestione eventi;

ART. 2

AMMONTARE E SEDI DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto per 60 mesi è stabilito in **3.250.000,00 euro** (tremilioniduecentocinquantamila/00), IVA esclusa:

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla determinazione della soppressa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" e dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)", l'Amministrazione ha valutato che per la tipologia del servizio e per il ruolo centrale svolto dallo stesso in termini di gestione della sicurezza non sono quantificabili rischi da interferenza. Resta comunque onere dell'aggiudicatario elaborare il documento di valutazione dei rischi, consegnandone copia all'Amministrazione, e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

Il servizio di vigilanza ad uso strumentale è svolto presso gli immobili del Consiglio Regionale dell'Abruzzo ubicati a L'Aquila e Pescara, come riportato nella sottostante tabella integrata con le unità occorrenti di (G.P.G.), frequenze e ore minime necessarie richieste:

Sede di L'Aquila via Michele Iacobucci, n.4 secondo la successiva tabella:

Unità guardie	Postazione	Orario	Ore diurne per anno	Ore notturne per anno	Totale ore quinquennio
n. 1 GPG	Box Ingresso Iacobucci	24/7	5.840	2.920	43.800
n. 1 GPG	Box Emiciclo	24/7	5.840	2.920	43.800
n. 1 GPG	Portineria piano "0"	07.00/22.00 lu/ve	3.915		19.575
		07,00/14,00 sab	364		1.820
n.1 Guardia non armata	Sedute consiliari	2 gg mese x 7 ore	182		910
n.1 Guardia non armata	Eventi sale Ente	4/7gg x 5ore	1.040		5.200
n. 1 GPG	Serv. Autopattuglia	H 4 x 261 gg lu/ve		1.044	5.220
n. 1.GPG	Servizio Autopattuglia	H 06x104 sab - dom	208	416	3.120
TOTALE ORE			17.389	7.300	123.445

Sede di Pescara via Piazza Unione 13/14 secondo la successiva tabella:

Unità guardie	Postazione	Orario	Ore diurne per anno	Ore notturne per anno	Totale ore quinquennio
n. 1 GPG	Box Ingresso	24/7	5.840	2.920	43.800
n. 1.GPG	Sala De Cecco	4/7 x 5 ore	1.040		5.200
n.1 Guardia non armata	Sala D'Ascanio	3/7 x 4 ore	624		3.120
n. 1 GPG	Servizio Autopattuglia	7/7 x 1 ore		365	1.825
TOTALE ORE			7.712	3.285	53.945

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di vigilanza avrà durata pari a sessanta mesi a decorrere dalla data della stipula del relativo contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio.

La gara è esperita con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla valutazione degli elementi tecnici ed economici contenuti nell'offerta presentata dai concorrenti così come dettato dall'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'appalto è aggiudicato all'operatore economico che ottiene il punteggio complessivo più elevato risultante:

- dagli elementi derivanti dall'offerta tecnica;
- dall'offerta economica contenente il maggior ribasso rispetto all'importo a base d'asta al netto di iva; sono esclusi gli oneri di sicurezza in quanto non soggetti a ribasso.

Si precisa che è facoltà di questa Amministrazione a suo insindacabile giudizio:

- 1) Non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ove intervengono ragioni di convenienza e di opportunità nel proprio interesse;
- 2) Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il concorrente si impegna a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla sua presentazione e si impegna a confermarla per un ulteriore semestre, nel solo caso in cui non sia nel frattempo intervenuta l'aggiudicazione. Trascorso detto termine potrà ritenersi svincolato dall'offerta presentata.

ART. 4

OBIETTIVI DELL'APPALTO

Il servizio di vigilanza dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali delle sedi del Consiglio Regionale, come elencate all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alla prevenzione e riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, all'incolumità fisica dei dipendenti e Amministratori del Consiglio ed alle strutture.

Si richiede, inoltre, che l'attività di vigilanza sia in grado di garantire interventi rapidi e dinamici in occasione di eventi pericolosi.

ART 5

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato con personale abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (Guardie Particolari Giurate) ai sensi della normativa vigente come richiamata in premessa. Il predetto personale deve essere ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e deve godere della fiducia dell'Amministrazione.

Il personale, dipendente dall'Istituto appaltatore, dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In particolare, le G.P.G. impiegate dovranno aver frequentato corsi tecnici e pratici finalizzati all'apprendimento e all'aggiornamento delle norme che disciplinano l'attività di vigilanza privata e le mansioni di G.P.G., nonché corsi di addestramento finalizzati all'acquisizione della capacità tecnica all'uso delle armi e già formate in materia di attività a rischio di incendio medio, secondo quanto previsto dall'allegato IX del D.M. 10/03/1998. Il personale da destinare al box d'ingresso dovrà essere adeguatamente formato anche in merito all'utilizzo degli apparati di videosorveglianza già installati nelle sedi del Consiglio Regionale e dotato di adeguata certificazione antincendio e primo soccorso. Per coloro che presenzieranno agli eventi che si svolgeranno nelle sale dell'Ente si richiedono anche competenze informatiche. Tutto il personale addetto alla vigilanza dovrà avere conoscenza completa del piano di sicurezza del Consiglio regionale per ogni possibile evenienza ed informato sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare.

Durante l'orario di lavoro ogni G.P.G. dovrà sempre indossare l'uniforme in dotazione, mantenuta in condizioni decorose, essere munito di pistola (tranne che nello svolgimento di quelle tipologie di servizi in cui la stessa non sia richiesta), portare ben visibile il tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'Istituto, la matricola o il nominativo, corredato da fotografia. L'Amministrazione si riserva, in casi particolari ed in via eccezionale, di richiedere specificamente attività e servizi per i quali non dovrà essere indossata la suddetta uniforme.

L'Istituto aggiudicatario del presente appalto dovrà, obbligatoriamente, equipaggiare il personale in servizio con adeguate ed efficienti strumentazioni di comunicazione, in grado di fornire tempestive segnalazioni alla Centrale Operativa dell'Istituto.

Le apparecchiature e/o i dispositivi devono intendersi in dotazione personale a tutti gli agenti addetti al servizio in questione.

Le G.P.G. in servizio dovranno permanere nel sito di effettuazione del servizio loro assegnato tranne laddove pervenga esplicito e differente ordine di servizio del Responsabile Unico del Procedimento o dal Soggetto sottoscrittore del contratto.

Qualora nel corso dell'attività di vigilanza la G.P.G., incaricata dovesse riscontrare anomalie, situazioni di pericolo o di emergenza, dovrà tempestivamente segnalarle alla Centrale Operativa e richiedere, ove necessario o utile, l'intervento della competente autorità (Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.). Di tale segnalazione di emergenza, dovrà essere inoltrato rapporto scritto all'Amministrazione del Consiglio regionale.

Giornalmente, le guardie incaricate dovranno registrare l'inizio e la fine del servizio, attraverso apposito rilevatore elettronico di presenze o strumento equipollente; alla fine di ogni turno di servizio dovranno, inoltre, apporre la propria firma su un apposito Registro di Servizio, predisposto dall'appaltatore, in cui viene contestualmente annotato:

1. Il nome della G.P.G. subentrante;
2. Eventuali anomalie o inconvenienti rilevanti durante il periodo di sorveglianza stessa;
3. Il nome della G.P.G. alla quale vengono, eventualmente, consegnate le chiavi di ingresso o di singoli locali della sede presidiata;
4. Il passaggio delle consegne in merito a tutte le segnalazioni importanti relative l'Ente, il personale o le attività di guardiania.

Durante la permanenza nei locali delle Sedi regionali il personale addetto alla Vigilanza dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale del Consiglio regionale, degli Amministratori, sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici; dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla stessa Amministrazione ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

ART. 6

SERVIZI DI VIGILANZA DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESECUZIONE

A) ADEMPIMENTI DELLA VIGILANZA FISSA

L'affidamento del presente servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo, almeno per i seguenti compiti di vigilanza e segnatamente:

- a) controllo, identificazione e registrazione, nel posto fisso di controllo degli accessi delle persone che intendono accedere agli uffici; anche del personale tutto dell'Amministrazione nei giorni di non rientro e festivi;
- b) conservazione, gestione e registrazione della consegna delle chiavi di accesso agli uffici ed agli spazi in uso al Consiglio regionale;
- c) in assenza degli operatori del centralino telefonico del Consiglio regionale, la G.P.G. dovrà sopperire secondo le necessità e indicazioni di volta in volta impartite;

- d) intervenire con rapidità per far cessare eventuali turbative all'attività istituzionale da parte di estranei;
- e) segnalare immediatamente alle autorità competenti (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Polizia) le situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del servizio e per le quali non vi sia possibilità di provvedere personalmente;
- f) verificare la chiusura delle porte e delle finestre, e ripristinare lo stato di sicurezza dei locali.
- g) segnalare eventuali gravi anomalie o rilevanti problemi riscontrati durante il servizio, con la necessaria tempestività del caso, al competente Servizio dell'Amministrazione del Consiglio regionale;
- h) provvedere alla sorveglianza sugli apparati di controllo degli impianti esistenti nello stabile ed attivare, in caso di allarme, specifiche procedure definite in funzione delle condizioni locali;
- i) eseguire secondo le istruzioni impartite localmente, manovre di accensione e spegnimento sui quadri elettrici di piano o di zona, in funzione sussidiaria all'attività svolta dagli addetti a tale servizio;
- j) accertare e verbalizzare l'utilizzo improprio di uscite di sicurezza da parte del personale del Consiglio regionale o comunque da altro soggetto, esterno o interno;
- k) accertare quotidianamente l'effettiva efficacia dei dispositivi di apertura e chiusura delle uscite di sicurezza;
- l) accertare il soggetto destinatario delle merci in entrata;
- m) accertare il possesso di specifiche autorizzazioni e permessi rilasciati dall'Amministrazione per l'accesso di mezzi negli stabili (solo per la sede di L'Aquila);
- n) annotare su apposito registro i dati identificativi di automezzi e di guidatori non muniti di autorizzazione permanente, l'orario di entrata ed uscita ed il nominativo del dipendente dell'Amministrazione che ne ha autorizzato l'ingresso (solo per la sede di L'Aquila);
- o) verificare che alla fine dell'orario di apertura degli Uffici non permangano nelle strutture persone o automezzi estranei;
- p) vigilare sull'accesso di autoveicoli e moto ai "garages", vietandolo a quelli non autorizzati (solo per la sede di L'Aquila);
- q) interdire l'accesso di autoveicoli e moto ai "garages" quando sia raggiunto il limite di capienza autorizzato per motivi di sicurezza (solo per la sede di L'Aquila);
- r) nei casi e negli orari definiti dall'Amministrazione, con le modalità stabilite per ciascun immobile e per ciascun ingresso, accertarsi dell'identità e del motivo di accesso di persone

non appartenenti all'Amministrazione;

- s) coadiuvare il personale dell'Amministrazione nella gestione delle tematiche inerenti la sicurezza nelle modalità di cui all'apposito piano dell'ente o seguendo le specifiche indicazioni date sul tema.

Per L'Aquila e Pescara dovrà essere redatto a cura della Società appaltatrice e custodito sul posto, un apposito registro recante tutte le informazioni e le istruzioni tecniche necessarie per assicurare le prestazioni sopra indicate. Tale documento dovrà essere sottoscritto per presa visione da ogni agente, prima di assumere servizio per la prima volta presso lo stabile.

B) ADEMPIMENTI DELLA VIGILANZA SALTUARIA (RONDA)

Il servizio dovrà essere eseguito, a titolo indicativo e non esaustivo, per gli uffici ubicati a L'Aquila e a Pescara, almeno nei seguenti compiti di vigilanza:

- a) effettuare la perlustrazione di tutti gli immobili verificando gli accessi esterni;
- b) segnalare immediatamente alle autorità competenti (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani e Polizia) quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio e alle quali non vi sia possibilità di provvedere personalmente;
- c) segnalare eventuali gravi anomalie o rilevanti problemi che si riscontrino durante il servizio, con la necessaria tempestività del caso, al competente Servizio dell'Amministrazione del Consiglio regionale;

C) ADEMPIMENTI DELLA VIGILANZA NOTTURNA ARMATA FISSA (solo per la sede di L'Aquila)

Il servizio di vigilanza notturna fissa dovrà essere svolto nei locali appositamente assegnati, siti a L'Aquila all'ingresso di Via Michele Iacobucci, n. 4, sia all'accesso carrabile che all'ingresso dell'Emiciclo.

L'offerta dovrà essere redatta tenendo conto che l'aggiudicatario dovrà eseguire, a titolo indicativo e non esaustivo, almeno i seguenti compiti:

- a) comunicare alla Centrale Operativa l'avvenuta presa di servizio e dopo aver ricevuto eventuali consegne dal suo collega, effettuare una prima ispezione interna per accertare che sia tutto in perfetta regola. Ulteriori controlli interni verranno effettuati in concomitanza con il servizio di ronda al fine di non lasciare incustodito il posto fisso;
- b) provvedere a chiudere le porte ed il cancello di accesso; quindi effettuare un primo giro di controllo interno, effettuando le timbrature negli orologi marcatempo ubicati negli uffici,

ovvero altri sistemi di rilevazione orari, installati a cura dell'Impresa aggiudicataria senza oneri per il Consiglio regionale;

- c) per nessun motivo potrà allontanarsi - ad esclusione di quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2 - dal posto di servizio, se non per comprovate esigenze che vanno adeguatamente relazionate;
- d) compilare, in duplice copia, un rapporto informativo dell'intero arco del servizio, copia del rapporto sarà trasmessa ogni mattina al competente Servizio del Consiglio regionale, mentre l'altra dovrà essere custodita presso il posto di guardia a disposizione del Comando ovvero presentata ad ogni richiesta fatta dal personale incaricato dell'Amministrazione.

D) SERVIZIO DI TELEALLARME CON PRONTO INTERVENTO

Il servizio di teleallarme con pronto intervento, ove previsto, dovrà consentire la gestione, presso una centrale Operativa dell'appaltatore, presidiata e attiva 24 ore su 24, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati presso gli immobili del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, quali, ad esempio, accessi, spazi esterni, aree a parcheggio e locali garage.

I vettori di comunicazioni utilizzati, ove già non presenti, dovranno essere messi a disposizione dell'Appaltatore, a cui carico saranno gli oneri di manutenzione e/o modificazione, integrazione degli stessi.

In particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme, quale intrusione, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza di rete, manomissione impianto ecc., garantendo l'immediatezza delle comunicazioni trasmesse.

In caso di allarme, la Centrale operativa dovrà attivare immediatamente il servizio di pronto intervento, inviando una pattuglia sul posto ed allertare le Autorità preposte.

E) TELEVIGILANZA CON COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA

Il servizio, ove previsto, consiste nel collegamento del sistema di sicurezza esistente negli edifici con la Centrale Operativa dell'Appaltatore.

F) GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO INTERVENTO

Le G.P.G. addette al servizio dovranno assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza, richiedendo, ove necessario, l'intervento di una pattuglia automunita collegata alla Centrale Operativa, nonché se del caso, l'intervento della competente autorità (Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, ecc.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni casi che potrebbero determinare tali situazioni:

- Richiesta di intervento per allontanamento di persone indesiderate;
- Richiesta di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo, segnalate da parte del personale regionale in servizio, ovvero utenti, fornitori, ecc..

ART. 7

CONOSCENZA DEGLI IMMOBILI

Come impegnativamente dichiarato in sede di gara, l'impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove il servizio dovrà essere effettuato e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi e della possibilità dell'ampliamento dei locali stessi unitamente al miglioramento dei sistemi di allarme e sorveglianza già esistenti e della trasmissione in rete.

Conseguentemente la ditta stessa non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

ART. 8

ACCESSI

Gli accessi, sia pedonali, che carrabili sono ubicati per la sede di L'Aquila in:

1. Via Michele Iacobucci;
2. Colonnato Emiciclo (Via M. Iacobucci) solo pedonale;
3. Via Collemaggio;
4. Viale Rendina, solo pedonale;

La scrivente Amministrazione si riserva di modificare anche in corso di appalto modalità e tempistica di apertura degli indicati ingressi.

L'accesso per gli uffici dello stabile di Pescara è sito in Piazza Unione, 13 ed è solo pedonale.

ART. 9

OBBLIGHI DELLA SICUREZZA

L'Istituto aggiudicatario si impegna, per le unità presenti, ad applicare le procedure previste in materia di sicurezza dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed a rispettare quanto già enunciato all'art. 5 del presente capitolato in tema di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui si opera.

In particolare, si fa presente che il Datore di Lavoro, che esercita le attività di cui al D.lgs 81/2008, deve organizzare e dirigere tutte le attività conseguenti l'appalto nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e secondo quanto previsto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La struttura organizzativa che istituzionalmente si occupa della sicurezza effettuerà i controlli generali per quanto attiene agli aspetti della sicurezza, della tutela della salute e della prevenzione sul luogo di lavoro.

ART. 10

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il servizio di vigilanza armato dovrà essere eseguito, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti della presente procedura di gara. In ogni caso, l'impresa dovrà osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso regolarmente remunerati con il corrispettivo offerto. L'impresa stessa non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di ulteriori compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosi ogni relativa alea.

L'Impresa dovrà tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata. A tal fine, l'appaltatore dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in persone e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali e sarà direttamente responsabile, nei confronti del Consiglio regionale dell'Abruzzo, dell'espletamento del servizio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati.

L'appaltatore dovrà, in particolare:

- comunicare al Consiglio regionale dell'Abruzzo, all'inizio del rapporto contrattuale, le generalità ed il domicilio del personale che verrà occupato nel servizio di vigilanza e nel servizio di gestione e supervisione della Centrale Operativa, nonché segnalare le eventuali successive variazioni;
- rispettare le previsioni economiche del vigente CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di

vigilanza privata e servizi fiduciari

- nominare un proprio responsabile, da individuare quale referente e coordinatore del servizio, cui affidare il coordinamento delle attività, il ricevimento di segnalazioni e chiamate da parte dell'Amministrazione ed il controllo delle attività effettivamente svolte (corretta fatturazione, fornitura di informazioni, ecc). Il rappresentante dovrà essere munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto;
- indicare il nominativo di un proprio addetto presente sul posto di lavoro, al quale il Consiglio regionale potrà rivolgere qualsiasi richiesta inerente all'esecuzione del contratto;
- impegnarsi nei confronti del Consiglio regionale, ai fini della massima valorizzazione di professionalità specifiche, ad utilizzare in via esclusiva il personale dedicato alla gestione delle posizioni strategiche alla gestione del Servizio indicate dall'Amministrazione (Sede dell'Aquila: punto di accesso esterno di Viale Iacobucci, postazione Presidenza piano 0; per Pescara: punto di accesso Piazza Unione);
- istituire un Registro di Servizio, che dovrà essere presente all'interno di ciascuna sede dell'Amministrazione, su cui riportare tutte le anomalie o comunque i fatti rilevanti riscontrati durante il piantonamento o aperture e chiusure delle sedi. In caso di annotazioni, sul Registro dovranno essere riportati la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto ed il nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato. Le circostanze annotate nel Registro dovranno essere comunicate ai responsabili della relativa sede del Consiglio regionale.
- provvedere alla raccolta delle presenze del personale in servizio attraverso l'installazione di appositi strumenti di rilevazione elettronica delle presenze stesse o equipollenti;
- sostituire, a seguito di formale contestazione scritta dell'Amministrazione, il personale che non dovesse risultare idoneo o comunque non gradito allo svolgimento del servizio;
- provvedere all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- accertare, con immediatezza, richieste di temporanei cambiamenti di postazione, in presenza di sopraggiunte necessità;
- far pervenire, tempestivamente, al Consiglio regionale dell'Abruzzo comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza e l'espletamento del servizio di gestione e supervisione della Centrale Operativa;
- comunicare, con 10 giorni di anticipo, l'astensione dall'attività lavorativa del personale per adesione a manifestazioni o scioperi;
- osservare tutte le disposizioni legislative concernenti i contributi previdenziali, assicurativi ed

i contratti collettivi di categoria del proprio personale in servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad assicurare i livelli occupazionali, procedendo all'assunzione del personale - con le modalità e i limiti di cui agli artt. 25, 26 e 27 del vigente CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - già in forza nell'impresa cessante a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore tenute in considerazione le esigenze tecnico-amministrative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

L'adempimento di cui sopra è altresì finalizzato al rispetto delle previsioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. vo 50/2016 e s.m.i.

L'impiego e la fornitura di strumentazioni necessarie alla corretta esecuzione dei servizi prestati sarà a totale carico dell'appaltatore, compresi gli oneri per la manutenzione.

Tutte le apparecchiature e gli apparati forniti ed utilizzati a carico dell'appaltatore resteranno a carico del Consiglio regionale dell'Abruzzo senza alcuna rivalsa della ditta aggiudicataria.

Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo si riserva la facoltà di controllare l'espletamento del servizio, con le modalità che riterrà più opportune, anche senza preavviso.

ART. 11

RAPPORTI CON IL PERSONALE DI VIGILANZA

L'Appaltatore dovrà richiamare l'attenzione del personale da esso dipendente circa l'obbligo di segreto su tutto quanto dovesse venire a conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione. Inoltre, l'Istituto aggiudicatario dovrà richiedere al proprio personale di attenersi alle seguenti disposizioni:

- provvedere alla riconsegna delle cose rinvenute nel corso dell'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro valore o stato;
- rispettare passivamente le disposizioni impartite dal referente del Consiglio regionale;
- comunicare, tempestivamente, al rappresentante dell'Amministrazione, qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per le dotazioni al personale, comunque necessarie, per il perfetto espletamento delle prestazioni richieste e la relativa manutenzione, nonché gli strumenti idonei a rilevare le presenze degli addetti giornalieri alla vigilanza.

ART.12

VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Sospensione, riduzione o soppressione. L'Amministrazione si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi oggetti del presente affidamento, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

Ampliamento. L'Amministrazione si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile di ampliare il servizio di vigilanza a patti e condizioni contrattuali e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l'intensificazione di alcuni servizi adeguatamente comunicati mediante preavviso dell'Amministrazione del Consiglio regionale almeno 3 giorni prima o di necessità derivanti in occasione di sedute del Consiglio Regionale, di Commissioni Consiliari, di Congressi, di Mostre, Seminari ed altre iniziative comporterà un conseguente aumento del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

ART. 13

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI – GARANZIE

L'Impresa dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione definitiva, come stabilito nel disciplinare di gara.

L'Impresa, inoltre, è tenuta ad osservare tutte le disposizioni provenienti dall'Amministrazione del Consiglio regionale, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio affidato. Nel caso si verificassero sottrazioni di materiale e si accertasse la responsabilità diretta o indiretta del personale dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che verrà accertata dall'Amministrazione del Consiglio regionale.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'appaltatore dovrà stipulare, con una compagnia di assicurazione di primaria importanza nel settore e far pervenire all'amministrazione in copia conforme entro quindici giorni dall'aggiudicazione, la relativa polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, per danni o furti comunque verificatisi durante l'espletamento del servizio di vigilanza, con i seguenti massimali:

- *per catastrofe € 5.000.000,00*
- *per danni a persone € 3.000.000,00*
- *per danni a cose o animali € 2.000.000,00*

- *per furti di arredi negli Uffici e per furti di apparecchiature informatiche € 1.000.000,00;*
- *per danni a persone € 3.000.000,00;*
- *polizza RCO per un massimale di € 1.000.000,00.*

La polizza che dovrà essere stipulata entro un mese dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara, dovrà essere sottoposta, prima della stipula del contratto, all'Amministrazione del Consiglio regionale. La ditta aggiudicataria dovrà accettare senza riserva alcuna, le prescrizioni e le richieste di modifica che l'Amministrazione riterrà opportune.

ART.14

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in favore dell'appaltatore, in canoni o quote mensili, posticipatamente al mese di riferimento, nei termini di legge dalla data di ricevimento di regolare fattura, accompagnata dall'ordinativo. Farà fede, al riguardo, la data di protocollo di ricezione da parte dell'Amministrazione del Consiglio regionale.

Le fatture, in originale, dovranno essere intestate a:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – DIREZIONE AMMINISTRATIVA – VIA MICHELE IACOBUCCI N. 4 – 67100 L'AQUILA C.F. 80003630664, CODICE IPA B25RHE

complete dei dati della banca ove effettuare il pagamento (codice IBAN) oltre la descrizione dei servizi svolti ed inviate all'Amministrazione nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il prezzo da corrispondere per le prestazioni dei servizi di vigilanza richiesti in via di urgenza, al netto di IVA, è quello offerto dall'impresa aggiudicataria, in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

L'Impresa aggiudicataria non avrà, quindi, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo di materiali, dazi, listini e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

A ciascuna fattura verrà allegata un dettaglio riepilogativo mensile con un resoconto di tutti i servizi prestati ed, in particolare, i seguenti elementi:

- numero delle ore effettuate nel mese di competenza, presso la Sede di riferimento, con allegati i tabulati riepilogativi delle marcature registrate e la descrizione dei servizi svolti;
- verbale di prova mensile di verifica collegamenti allarmi, ove installati;

- eventuale esplicitazione di esenzione di IVA ai sensi di legge;
- ogni altra indicazione utile che dovesse necessitare.

In sede di liquidazione del fatturato saranno detratte, previa comunicazione, le eventuali penali applicate.

In caso di fatture irregolari, il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione del Consiglio regionale.

Qualora l'appalto venisse aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fatturazione potrà essere interamente effettuata dalla capogruppo, qualunque sia l'Impresa componente il raggruppamento che provvederà in concreto all'esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato esclusivamente a favore della capogruppo, ogni ripartizione economico/contabile tra le imprese che hanno costituito il raggruppamento sarà effettuata a cura delle stesse, che non avranno, quindi, nulla a che pretendere singolarmente, dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

ART.15

INADEMPIENZE CONTRATTUALI: PENALI, RISOLUZIONE, RECESSO

Le inadempienze derivanti da obblighi contrattuali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- carenze in ordine allo svolgimento del servizio;
- ritardo nella sostituzione del personale;
- mancata predisposizione delle apparecchiature elettroniche di rilevazione delle presenze;
- mancata istituzione del Registro di Servizio;
- ritardo nella trasmissione delle comunicazioni periodiche;
- mancata nomina dei soggetti;

comporteranno l'applicazione di una penalità di € 100,00 (cento euro) per singola contestazione e per ogni giorno naturale di permanenza della stessa, oltre le spese che il Consiglio regionale dell'Abruzzo dovesse eventualmente sostenere per il mancato corretto adempimento dell'impresa aggiudicataria.

In caso di recidiva delle inadempienze, l'importo della penale, calcolato per ogni giorno naturale di inadempienza, sarà raddoppiato. Alla terza contestazione scritta nell'anno solare, l'Amministrazione del Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il Consiglio regionale si riserva la medesima facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell'Impresa appaltatrice, nei seguenti casi:

- negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali che compromettono

- gravemente la corretta e regolare esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione di porvi rimedio;
- arbitraria sospensione/interruzione del servizio;
 - mancato rispetto delle norme di sicurezza;
 - mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il personale di vigilanza (CCNL, oneri previdenziali, assistenziali e retributivi);
 - mancata costituzione, validità e efficacia della polizza RC, negli esatti termini di cui sopra;
 - cessione di contratto;
 - mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata esclusa in tutto o in parte a causa delle inadempienze di cui al presente articolo;
 - mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
 - perdita o sospensione delle abilitazioni di legge;
 - frode del fornitore.

L'Amministrazione appaltante potrà, comunque, chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1453 C.C.

In tutti i casi di risoluzione, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione definitiva prevista, che resterà incamerata del Consiglio regionale dell'Abruzzo, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi di conseguenza. L'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi mediante nota raccomandata A/R nei seguenti casi:

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente; ovvero sia sottoposto ad un provvedimento cautelare di sequestro, sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o di un commissario che agisca per conto dei suoi creditori;
- entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché taluno dei componenti l'organo amministrativo o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine

pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi, ma ritualmente contestati dall'Amministrazione.

ART. 16

INTERRUZIONE DI SERVIZIO

Nel caso in cui il servizio dovesse subire interruzioni, anche temporanei, per cause di forza maggiore, l'Impresa aggiudicataria si impegna a segnalare tale situazione al Consiglio regionale dell'Abruzzo entro le 24,00 ore dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause.

Ove la prestazione del servizio fosse impedita da eventi diversi dalla forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, manutenzioni delle strumentazioni) la medesima comunicazione dovrà essere effettuata con non meno di 48 ore di anticipo, unitamente all'indicazione delle misure o risorse sostitutive.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'appaltatore dovrà comunicare, ai sensi del precedente art. 10, i tempi e le modalità di effettuazione dello stesso all'Amministrazione del Consiglio regionale, la quale opererà, sul canone dovuto, le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazione di ore, del servizio non prestato.

ART. 17

CESSIONE DI CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammessa la cessione del credito, previa autorizzazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo ed anche parzialmente, il contratto d'appalto. E' altresì vietato il subappalto di singole prestazioni.

Nel caso di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'impresa si applicherà quanto disposto dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'articolo citato, da parte dell'Impresa aggiudicataria, il Consiglio Regionale dell'Abruzzo si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.

Il Dirigente
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Dott.ssa Tiziana Grassi